

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002264	11/11/2025

OGGETTO: compiti e funzioni dell'Articolazione Organizzativa Territoriale dell'Autorità Competente Regionale sicurezza chimica.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002582 DEL 06/11/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 10/11/2025 14:20 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 10/11/2025 18:00 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/11/2025 10:43 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 11/11/2025 09:48 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 11/11/2025 10:47  
  
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>compiti e funzioni dell'Articolazione Organizzativa Territoriale dell'Autorità Competente Regionale sicurezza chimica.</b>
-----------------	---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006, d'ora in poi "Regolamento REACH" (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), ha l'obiettivo di assicurare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei *Chemicals*, un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, demandando agli Stati membri dell'Unione Europea l'attivazione di un sistema di controllo e vigilanza per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento;
- con la Legge n. 64 del 06.04.2007 sono state adottate le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH, al fine di costituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche, anche mediante l'individuazione del Ministero della Salute quale Autorità Competente Nazionale (ACN) REACH e CLP;
- con Decreto del Ministero della Salute del 22.11.2007 sono state individuate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento REACH;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008, d'ora in poi "Regolamento CLP", relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP) integra le disposizioni di cui al Regolamento REACH;
- con l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 (Rep. n. 181/CSR), sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza REACH e CLP sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del Regolamento REACH;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 729 del 15.03.2010, integrata dalla Deliberazione n. 1099 del 26.04.2010, è stato recepito il suddetto Accordo (Rep. N. 181/CSR) ed è stata istituita, presso il Servizio regionale di Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, l’Autorità Competente Regionale (ACR) REACH-CLP;
- ai sensi della DGR n. 729 del 15.03.2010, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari è l’articolazione organizzativa territoriale a supporto dell’ACR regionale volta a garantire, nel territorio di competenza, l’attuazione dei Regolamenti REACH e CLP;
- il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce le norme che disciplinano i prodotti cosmetici;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 e ss.mm.ii. stabilisce le norme che disciplinano la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi;
  
- con Deliberazione n. 1397 del 15.10.2024, la Giunta Regionale ha recepito gli Accordi di seguito elencati, concernenti:
  - il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale, in applicazione di quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29.10.2009 (Rep. n. 181/CSR);
  - il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.05.2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (Rep. n. 213/CSR del 6.12.2017);
  - il Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici (Rep. n. 55/CSR del 28.04.2022);
  
- con Deliberazione n. 1397 del 15.10.2024, la Giunta Regionale ha integrato le funzioni dell’ACR regionale REACH-CLP, d’ora innanzi “ACR sicurezza chimica”, stabilite con DGR n. 729/2010 e n. 1099/2010, nonché quelle relative all’informazione, formazione, assistenza e controllo sul territorio in carico alle articolazioni organizzative territoriali, ampliandole con quelle derivanti dal recepimento degli accordi su citati (biocidi, cosmetici) e alle attività di controllo previste dall’art. 6 del D.Lgs. 6.02.2009, n. 21 (detergenti);

**Atteso che:**

- il Regolamento Regionale 30.06.2009, n. 13, concernente l'Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, prevede tra le funzioni e i compiti delle UU.OO.CC. di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL) la tutela della salute dai rischi per la popolazione (sia pubblica che lavorativa) derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH);
- il D.P.C.M. del 12.01.2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, colloca le prestazioni a tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli, tra i Livelli Essenziali di Assistenza e, precisamente, nel livello "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" - Area di intervento B "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati". Questo livello include, tra l'altro, il Programma/Attività n. B13, la "Tutela della Salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP)", le cui componenti sono la valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, nel commercio e nell'impiego di sostanze, miscele ed articoli e l'attività di informazione ai cittadini ed ai lavoratori, mentre tra le prestazioni rientrano le attività di controllo e la comunicazione alla popolazione e alle Istituzioni in merito alle ricadute sulla salute;
- il *"Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"* di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2019, ha previsto all'Allegato I relativo agli indicatori approvati per il monitoraggio dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, l'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nella fase di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione", ad ulteriore conferma che tale attività rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- il Regolamento Regionale 28.10.2020, n. 18, concernente i Criteri e gli Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. pugliesi ai sensi del L.R. 25/2006, conferma l'ambito di competenza della tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP) nelle UU.OO.CC. SISP e SPESAL;

- Il Regolamento Regionale 19.12.2023, n. 13 concernente la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022, conferma il ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel garantire, attraverso le sue articolazioni e i suoi professionisti, il raggiungimento del suddetto LEA adottando una governance flessibile (multidisciplinare, multi professionale, multisetoriale), capace di aggregare intorno a obiettivi complessi professionalità diverse, anche esterne al sistema sanitario, in particolar modo per gli interventi di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici. Il Regolamento conferma che le funzioni del Dipartimento afferenti alla prevenzione primaria e al controllo dei determinanti di salute di natura ambientale e climatica operano, a livello regionale, nell'ambito del SRPS e, a livello nazionale, a livello del SNPS-SNPA;

**Considerato che:**

- secondo quanto previsto dalla DGR n. 729/2010, i Dipartimenti di Prevenzione costituiscono le Articolazioni Organizzative Territoriali dell'ACR regionale con compiti di vigilanza e controllo nel territorio di competenza, mediante le UU.OO.CC. competenti in materia individuate dal Regolamento n. 13/2009, d'ora in poi ACSC;
- secondo quanto stabilito dalla DGR n. 729/2010 e dalle successive DGR n. 246 del 13.07.2010, n. 364 del 7.11.2013, n. 350 del 19.4.2018, n. 256 del 21.10.2024, le attività di vigilanza REACH-CLP devono essere svolte dal personale individuato dalle Aziende Sanitarie Locali in possesso dei seguenti requisiti:
  - appartenenza ai servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione aventi funzioni in materia, ai sensi del R.R. 13 del 30.06.2009 (SISP e SPESAL), per lo svolgimento delle azioni nel territorio di competenza;
  - possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
  - possesso della formazione specifica di base nel caso di nuova individuazione e dell'aggiornamento per il personale già operativo (almeno 8 ore annuali);
- secondo quanto previsto dalla DGR n. 256 del 21.10.2024 è demandata alle AA.SS.LL. la verifica circa la permanenza di requisiti di effettività della nomina degli operatori di cui ai punti precedenti, pena la decadenza e l'esclusione dalle funzioni di vigilanza e controllo;

Ravvisata la necessità di definire, nelle more dell'adozione della Sezione regionale di Promozione della Salute e del Benessere di atti di disciplina dei compiti, funzioni, responsabilità e requisiti organizzativi delle Articolazioni territoriali, le attività in materia di sicurezza chimica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari secondo i criteri qui riportati in forma sintetica:

- la programmazione delle attività in materia di sicurezza chimica (vigilanza, controllo, campionamento, formazione, ecc.) è stabilita a livello regionale in recepimento dei piani nazionali (*Chemicals*, biocidi, cosmetici, ecc.) e richiede una declinazione operativa su base territoriale. Tale programmazione comprende i controlli derivanti da eventuali segnalazioni provenienti dalle Autorità comunitarie (ECHA, o altri stati membri), nazionali (ACN-Ministero della Salute, Agenzia delle Dogane), regionali o altri enti all'uopo preposti, ed è condotta nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili;
- le attività in materia di sicurezza chimica sono ricomprese tra le attività istituzionali svolte dalle UU.OO.CC. SISP e SPESAL del Dipartimento di Prevenzione ed integrano gli obiettivi di budget dei rispettivi servizi per l'annualità di competenza. A tale scopo, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione favorisce, nella fase di contrattazione del budget delle UU.OO.CC. SISP e SPESAL, l'adozione di specifici obiettivi per le attività in materia di sicurezza chimica, conseguentemente ricompresi anche nell'ambito del budget di Macrostruttura;
- allo scopo di promuovere l'uniformità e la qualità delle prestazioni rese sul territorio, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione si avvale del referente aziendale per la sicurezza chimica e del Dirigente delle Professioni Sanitarie-Area della Prevenzione. È altresì ravvisata la necessità di individuare, con atto formale a cura della Direzione del Dipartimento, un gruppo tecnico-scientifico, composto da operatori scelti tra quelli afferenti all'ACSC, con funzioni di supporto per lo svolgimento delle attività sul territorio, anche mediante predisposizione di linee di indirizzo e procedure operative, organizzazione di corsi di formazione, attuazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione;
- la rendicontazione delle attività di sicurezza chimica è svolta preliminarmente dal referente aziendale che la inoltra al Direttore del Dipartimento per la formale trasmissione all'ACR sicurezza chimica;
- le attività di vigilanza e controllo sono svolte dagli operatori delle suddette UU.OO.CC., all'uopo autorizzati e in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, e la trasmissione

degli atti consequenziali, adottati dagli stessi, avviene a cura del Direttore del Dipartimento, salvo eventuale specifica delega. La Direzione del Dipartimento avvia periodicamente la verifica sulla permanenza dei requisiti di individuazione del personale autorizzato alla vigilanza in materia di sicurezza chimica in coerenza con la normativa regionale in materia, trasmettendo il relativo rapporto alla ACR sicurezza chimica;

- il personale dell'ACSC è altresì autorizzato al trasporto dei campioni presso i laboratori di riferimento sul territorio regionale. La Direzione del Dipartimento provvede alla fornitura del materiale di consumo per le attività di campionamento e di quanto necessario per l'effettuazione delle attività di controllo. Le spese per l'invio dei campioni verso altri laboratori, fuori dal territorio regionale, sono corrisposte dalla cassa economale dipartimentale;
- al fine della verifica degli scenari di esposizione e verifica dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH, al personale dell'ACSC è garantito l'utilizzo della strumentazione necessaria in possesso del Dipartimento di Prevenzione e delle strutture afferenti;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, di concerto con i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, promuove l'aggiornamento annuale degli operatori della ACSC in coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Ravvisata la necessità di individuare il Dott. Raffaello Maria Bellino, nominato referente regionale per l'attuazione dei Regolamenti REACH-CLP con DGR n. 729 del 15.03.2010, quale referente aziendale in materia di sicurezza chimica;

### **DELIBERA**

per quanto assunto in premessa e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di recepire integralmente la Deliberazione n. 1397 del 15.10.2024, con la quale la Giunta Regionale ha integrato le funzioni dell'Autorità Competente Regionale (ACR) REACH-CLP, ampliandole con quelle derivanti dal recepimento degli accordi su citati (biocidi e cosmetici) e alle attività di controllo previste dall'art. 6 del D.Lgs. 6.02.2009, n. 21 (detergenti),

individuando nel Dipartimento di Prevenzione l'Articolazione Organizzativa Territoriale di sicurezza chimica (ACSC), con funzioni di informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo sul territorio, secondo quanto previsto dalla DGR n. 729 del 15.03.2010, integrata dalla DGR n. 1099 del 26.04.2010;

- di stabilire che, nelle more dell'adozione della Sezione regionale di Promozione della Salute e del Benessere di atti di disciplina dei compiti, funzioni, responsabilità e requisiti organizzativi delle articolazioni territoriali, le attività in materia di sicurezza chimica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari sono definite secondo i criteri qui riportati in forma sintetica:
  - la programmazione delle attività in materia di sicurezza chimica (vigilanza, controllo, campionamento, formazione, ecc.) è stabilita a livello regionale in recepimento dei piani nazionali (*Chemicals*, biocidi, cosmetici, ecc.) e richiede una declinazione operativa su base territoriale. Tale programmazione comprende i controlli derivanti da eventuali segnalazioni provenienti dalle Autorità comunitarie (ECHA, o altri stati membri), nazionali (ACN-Ministero della Salute, Agenzia delle Dogane), regionali o altri enti all'uopo preposti, ed è condotta nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - le attività in materia di sicurezza chimica sono ricomprese tra le attività istituzionali svolte dalle UU.OO.CC. SISP e SPESAL del Dipartimento di Prevenzione ed integrano gli obiettivi di budget dei rispettivi servizi per l'annualità di competenza. A tale scopo, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione favorisce, nella fase di contrattazione del budget delle UU.OO.CC. SISP e SPESAL, l'adozione di specifici obiettivi per le attività in materia di sicurezza chimica, conseguentemente ricompresi anche nell'ambito del budget di Macrostruttura;
  - allo scopo di promuovere l'uniformità e la qualità delle prestazioni rese sul territorio, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione si avvale del referente aziendale per la sicurezza chimica e del Dirigente delle Professioni Sanitarie-Area della Prevenzione. È altresì ravvisata la necessità di individuare, con atto formale a cura della Direzione del Dipartimento, un gruppo tecnico-scientifico, composto da operatori scelti tra quelli afferenti all'ACSC, con funzioni di supporto per lo svolgimento delle attività sul

territorio, anche mediante predisposizione di linee di indirizzo e procedure operative, organizzazione di corsi di formazione, attuazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione;

- la rendicontazione delle attività di sicurezza chimica è svolta preliminarmente dal referente aziendale che la inoltra al Direttore del Dipartimento per la formale trasmissione all'ACR sicurezza chimica;
- le attività di vigilanza e controllo sono svolte dagli operatori delle suddette UU.OO.CC., all'uopo autorizzati e in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, e la trasmissione degli atti consequenziali, adottati dagli stessi, avviene a cura del Direttore del Dipartimento, salvo eventuale specifica delega. La Direzione del Dipartimento avvia periodicamente la verifica sulla permanenza dei requisiti di individuazione del personale autorizzato alla vigilanza in materia di sicurezza chimica in coerenza con la normativa regionale in materia, trasmettendo il relativo rapporto alla ACR sicurezza chimica;
- il personale dell'ACSC è altresì autorizzato al trasporto dei campioni presso i laboratori di riferimento sul territorio regionale. La Direzione del Dipartimento provvede alla fornitura del materiale di consumo per le attività di campionamento e di quanto necessario per l'effettuazione delle attività di controllo. Le spese per l'invio dei campioni verso altri laboratori, fuori dal territorio regionale, sono corrisposte dalla cassa economale dipartimentale;
- al fine della verifica degli scenari di esposizione e verifica dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH, al personale dell'ACSC è garantito l'utilizzo della strumentazione necessaria in possesso del Dipartimento di Prevenzione e delle strutture afferenti;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, di concerto con i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, promuove l'aggiornamento annuale degli operatori della ACSC in coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di individuare il Dott. Raffaello Maria Bellino, nominato referente regionale per l'attuazione dei Regolamenti REACH-CLP con DGR n. 729 del 15.03.2010, quale referente aziendale in materia di sicurezza chimica;

- di notificare il presente atto alla Sezione regionale di Promozione della Salute e del Benessere, ai Direttori SISP e SPESAL, al Dott. Raffaello Maria Bellino;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO—tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, D. Lgs. 165/2001.

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20250002582 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002264 DEL 11/11/2025**

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pistillo Domenico	 Firmato digitalmente il 07/11/2025 08:48
Direttore/Responsabile di Struttura	De Pasquale Nicolo' Vincenzo	 Firmato digitalmente il 07/11/2025 09:24